

Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

Nell'anno **duemilaotto**, addì **10 giugno** alle ore **15.45** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**O M I S S I S**.....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Renato Guarini; il **prorettore**, prof. Luigi Frati (entra alle ore 16.05); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 15.50), prof. Adriano Redler (entra alle ore 15.55), prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dott. Christian Bonafede, sig.ra Aurora Donato, sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dott. Martino Trapani (entra alle ore 15.50), dott. Gianluca Viscido; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....**O M I S S I S**.....

D. 87/08

Conv. 5/1

il

Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" E L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (I.S.P.E.S.L.)

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

Si ricorda che in data 15.11.2000 fu sottoscritta una convenzione quadro tra questa Università e l'I.S.P.E.S.L. al fine di operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche e didattiche, della durata di tre anni con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

La collaborazione a livello scientifico riguardava le attività afferenti alle interazioni tra gli effetti delle attività umane e l'uomo, l'ambiente ed il territorio, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- attività di ricerca svolta presso l'Università o presso l'I.S.P.E.S.L. su temi proposti sia dall'I.S.P.E.S.L. che dall'Università;
- attività di formazione e didattico-scientifica svolte presso l'I.S.P.E.S.L. e/o l'Università con personale di entrambe le parti;
- progetti svolti anche in collaborazione con altre Università ed Enti di ricerca.

La collaborazione a livello didattico si esplicava nelle seguenti attività che non comportavano alcun onere finanziario a carico dell'Università:

- sviluppo e svolgimento di tesi di laurea di comune interesse con l'Università;
- prestazioni didattiche dei docenti dell'Università sotto forma di corsi di formazione e di aggiornamento professionale organizzati dall'I.S.P.E.S.L.;
- attività didattico-integrativa svolta da tecnici e ricercatori dell'I.S.P.E.S.L. nell'ambito di corsi istituzionali attivati presso l'Università;
- attività di formazione e tirocinio per tecnici e ricercatori dell'I.S.P.E.S.L. da svolgersi presso le strutture universitarie.

Nell'ambito della convenzione l'I.S.P.E.S.L., inoltre, poteva concordare con l'Università l'erogazione di borse di studio per laureandi e neolaureati. Le borse, gestite ed assegnate dall'I.S.P.E.S.L., erano conferite a persone designate dall'Università con criteri concordati dalle parti e da inquadrarsi in appositi atti contrattuali.

Nel frattempo la convenzione è scaduta ma, considerando la proficua collaborazione instauratasi in questi anni tra i due Enti, il Presidente dell'I.S.P.E.S.L., Prof. Antonio Moccaldi, con nota del 23.04.2008 ha riproposto una nuova convenzione agli stessi termini e condizioni del precedente.

Il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2008, ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione quadro, agli stessi termini e condizioni del precedente atto, con le seguenti modifiche da apportare al testo della convenzione:

- Art. 3, punto 3, ultimo capoverso eliminare le parole "In sede di prima applicazione della convenzione" e le parole "e un istituendo corso di diploma universitario in Sicurezza e Protezione con i contenuti riportati in Allegato";
- Art. 4, sesto rigo, sostituire l'espressione "didattico-integrativa" con la parola "didattica".

Allegati quale parte integrante: nuovo testo convenzionale

Allegati in visione:

- nota del Prof. Moccaldi
- convenzione quadro del 15.11.2000
- verbale del Senato Accademico seduta del 13.05.2008

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

cosu,
5/1
Cuv

PERVENIRE IL

15 MAG. 2008

RIP. V - SETT. III

Università degli Studi
"La Sapienza"

..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 87/08

IL CONSIGLIO

Seduta del

- Vista la convenzione quadro stipulata in data 15.11.2000 tra questa Università e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.);
- Vista la nota dell'Istituto con la quale si ripropone una nuova convenzione negli stessi termini e condizioni del precedente;
- Considerata la proficua collaborazione instaurata tra i due Enti con il precedente atto;
- Considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 13.05.2008, con modifiche da apportare al testo convenzionale;
- Visto il nuovo testo convenzionale modificato come da indicazioni del Senato Accademico;
- Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni, Bonafede, Donato, Falcone, Senatore, Trapani e Viscido

DELIBERA

- di approvare l'allegata convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.);
- di autorizzare la relativa sottoscrizione.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore



IL PRESIDENTE
Renato Guarini



+++++

CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" E L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO – I.S.P.E.S.L.

Premesso

- che l'I.S.P.E.S.L. ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31.7.1980 n. 619 ha il compito di ricerca, di studio, di sperimentazione ed elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi evolutivi e che l'I.S.P.E.S.L., a tal fine, può effettuare le conseguenti attività di ricerca e di aggiornamento e formazione professionale avvalendosi anche della collaborazione di organismi pubblici o privati di riconosciuto valore scientifico;
- che l'Università, centro primario di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extrauniversitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che i due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, al fine di costituire una base organica per un migliore sviluppo ed approfondimento delle tematiche oggetto del presente:

TRA

l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro – ISPESL, in prosieguo denominato "ISPESL", codice fiscale n. 96047640584, con sede in Roma, Via Urbana n. 167, rappresentato dal Direttore Dott. Antonio Moccaldi, nato a Pagani (SA), il 15/06/1941, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ISPESL

E

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in prosieguo denominata "Università", codice fiscale n. 80209930587, con sede in Roma, P.le Aldo Moro n. 5, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Renato Guarini, nato a Napoli, il 16/03/1932, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Nell'ambito della collaborazione istituita con la presente convenzione, l'ISPESL e l'Università si impegnano ad operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche e didattiche di volta in volta individuate dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 5.

Art. 3

La collaborazione a livello scientifico riguarderà le attività afferenti alle interazioni tra gli effetti delle attività umane e l'uomo, l'ambiente ed il territorio, con particolare riferimento all'approfondimento delle seguenti tematiche:

1. Attività di ricerca svolta presso l'Università o presso l'ISPESL su temi proposti dall'ISPESL.

L'ISPESL per l'attuazione dei propri programmi, potrà affidare all'Università l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze, anche mediante l'utilizzo di attrezzature e laboratori dell'Università.

2. Attività di ricerca svolta presso l'Università o presso l'ISPESL su temi proposti dall'Università.

L'Università potrà richiedere all'ISPESL di avvalersi, compatibilmente con le esigenze dei programmi dell'Ente di impianti ed attrezzature di particolari complessità per lo svolgimento di ricerca di proprio interesse.

3. Attività di formazione e didattico-scientifica svolta presso l'ISPESL e/o l'Università con personale di entrambe le parti.

L'Università e l'ISPESL concorderanno le modalità di assegnare ad esperti dell'ISPESL funzioni didattiche anche in ambito universitario per materie specialistiche o di alto contenuto scientifico e/o tecnologico, anche con riferimento alla normativa prevista dai decreti legislativi n. 626/94 e 494/96. Parimenti saranno affidati a docenti universitari corsi di aggiornamento nei settori di loro competenza.

L'Università inoltre potrà concordare con l'ISPESL le modalità per l'uso sia di laboratori sia di particolari attrezzature e servizi dell'ISPESL, al fine di realizzare attività didattiche complementari sia alla formazione culturale di studenti diplomandi, laureandi e specializzandi, sia alla formazione scientifica ed alle attività di ricerca di dottorandi per dottorati di ricerca in settori affini.

Le parti individuano come strumenti di comune interesse la Scuola di Specializzazione di Sicurezza e Protezione Industriale, già attivata presso l'Università.

4. Progetti svolti anche in collaborazione con altre Università ed Enti di ricerca.

L'ISPESL e l'Università potranno concordare di approfondire temi anche a profilo interdisciplinare, di alta rilevanza, che siano di specifico interesse delle parti e proporre le relative modalità di collaborazione.

A tale attività possono essere associati, eventualmente altre Università ed Enti di ricerca qualora si evidenzino specifiche competenze di elevato livello, complementari a quelle delle parti.

Art. 4

La collaborazione a livello didattico si esplicherà nelle seguenti attività che non comportano alcun onere finanziario a carico dell'Università:

- sviluppo e svolgimento di tesi di laurea di comune interesse con l'Università;
- prestazioni didattiche dei docenti dell'Università sotto forma di corsi di formazione e di aggiornamento professionale organizzati dall'ISPESL;
- attività didattica svolta da tecnici e ricercatori dell'ISPESL nell'ambito di corsi istituzionali attivati presso l'Università;
- attività di formazione e tirocinio per tecnici e ricercatori dell'ISPESL da svolgersi presso le strutture universitarie

Art. 5

Il coordinamento delle attività previste agli artt. 3 e 4 del presente atto è affidato ad un Comitato di Gestione composto da n. 3 membri designati dall'ISPESL e n. 3 membri designati dall'Università.

Tale comitato avrà le seguenti funzioni:

- favorire, stimolare e verificare l'attuazione dell'accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- valutare e proporre ai due Enti contraenti eventuali modifiche della presente convenzione;
- individuare e programmare le attività oggetto della convenzione medesima e concertarne le modalità di attuazione.

Art. 6

L'ISPESL potrà concordare con l'Università l'erogazione di Borse di studio, da inquadrarsi in appositi atti contrattuali, per laureandi e neolaureati che partecipino a ricerche in cui riconosca un proprio interesse.

Art. 7

Ciascuno dei contraenti provvederà alla copertura assicurativa per il proprio personale che verrà chiamato a frequentare le sedi ed i locali dell'altro contraente. Il personale di uno dei due Enti che si rechi presso una sede dell'altro per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ente ospitante.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale ISPEL durante la permanenza presso l'Università salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'ISPEL esonera e comunque tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

L'ISPEL è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale al personale dell'Università durante la permanenza presso l'Università, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'Università esonera e comunque tiene indenne l'ISPEL da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Art. 8

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto delle leggi che regolano il funzionamento dell'Università.

Art. 9

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente atto saranno di proprietà comune ed avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da entrambi gli Enti contraenti, in tutto o in parte, con precisa menzione dell'atto convenzionale nell'ambito del quale sono stati ottenuti e previo accordo fra gli Enti stessi in quanto i risultati potrebbero essere vincolati da clausole di riservatezza contrattuale nei confronti di terzi. Qualora l'ISPEL o l'Università intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, sono tenuti a citare il presente accordo di collaborazione nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 10

I diritti sulle cognizioni ed i brevetti risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono ad ambedue i contraenti, fermo restando il diritto dell'inventore al riconoscimento morale della paternità dell'invenzione.

Art. 11

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti idonei per il conseguimento dei fini di cui al presente atto.

Art. 12

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 13

La presente convenzione ha effetto dalla firma della stessa ed ha durata triennale. Nel periodo di vigenza della convenzione è ammesso il recesso da parte dei contraenti da comunicare previa disdetta alla controparte mediante raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima.

Art. 14

Durante la vigenza della convenzione, le parti si riservano di apportare modifiche consensuali al testo della convenzione stessa mediante atto aggiuntivo.

Art. 15

Il rinnovo della convenzione per un ulteriore triennio, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, è subordinato alla delibera degli Organi deliberanti degli Enti contraenti ed avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16

Il presente atto, redatto in triplice copia è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del DPR 26/10/1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione in caso di uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

(Prof. Renato Guarini)

Roma, li

PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA
DEL LAVORO – I.S.P.E.S.L.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott. Antonio Moccaldi)

_____ OMISSIS _____